

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI E L’AFFIDATARIO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/MOBILITA’ MALATI E ANZIANI FRAGILI, OSPITI PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI - UBICATO IN VIA DEL SANTUARIO 1- TRAVACO’ SICCOMARIO

L’anno addì sette del mese di maggio in Travacò Siccomario (PV) presso l’Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi,

fra

l’Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi, Via del Santuario 1, 27020 Travacò Siccomario, C.F. e P. IVA 00468090188 (e qui di seguito denominata “Istituzione”) rappresentata dal rappresentante legale, dott.ssa Maria Teresa Leone, nata a Gravina in Puglia (BA), il 3/7/1950, C.F. LNEMTR50L43E155P, con nomina del 25/07/2014 Decreto Sindacale n. 38

e

..... – C.F. rappresentata da
..... nato/a a, il in qualità di legale rappresentante
..... con sede legale in, Vian., costituita in data
..... e iscritta

Premesso che:

-
- la delibera del CDA n. del approvava lo schema di questa convenzione;
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Paragrafo 1 – Oggetto della convenzione

L’Istituzione avvia con, che accetta, il rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione di attività di utilità sociale quale l’accompagnamento/mobilità di anziani fragili/disabili ospiti del Centro Diurno Integrato Il Novello Don Franco Comaschi.

Modalità generali di svolgimento delle attività: si rimanda alla nota integrativa in allegato che definisce le modalità di svolgimento dell’attività sociale e che fa parte integrante della presente Convenzione (Allegato 1).

Paragrafo 2 – Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione mette a disposizione n.

L’AFFIDATARIO garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze. I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d’opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Il personale di operante a qualunque titolo risponde dell'operato esclusivamente al responsabile individuato dallo stesso affidatario.

L'AFFIDATARIO si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Paragrafo 3 – Responsabili realizzazione interventi

Sia l'AFFIDATARIO che l'Istituzione sono tenute a individuare e segnalare all'altra parte il responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

L'AFFIDATARIO predispone un programma operativo per la realizzazione degli interventi e ne concorda i contenuti con la Direzione dell'Istituzione.

L'AFFIDATARIO si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Istituzione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Istituzione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile individuato dall'AFFIDATARIO ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici e verifiche con le famiglie degli ospiti e gli ospiti stessi.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il responsabile individuato dall'AFFIDATARIO presenta all'Istituzione una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

Paragrafo 4 – Assicurazione volontari/dipendenti

L'AFFIDATARIO garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 266/1991, come da polizza assicurativa n. stipulata in data con la compagnia di assicurazione

L'AFFIDATARIO risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

Paragrafo 5 – Sede attività

La sede dell'attività è presso L'AFFIDATARIO – in Via civ. ... –

L'Istituzione indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato dall' L'AFFIDATARIO

L'AFFIDATARIO garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente al quale fare riferimento in caso di urgenza.

Paragrafo 6 – Strutture e attrezzature

L' AFFIDATARIO mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione:

Servizio di Segreteria con i seguenti orari e numeri di telefono

- n. tel. per comunicazioni di presenza/assenza/modifiche orario di prelievo da casa/struttura

- n. tel. daal dalle 7.00 alle 19.00 – n. fax
..... mailto: per segnalazioni varie.

Note: le informazioni sopra riportate potrebbero subire lievi variazioni di orario che comunque verranno comunicate tempestivamente.

Mezzo sostitutivo

L'Istituzione mette a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione:

1 pulmino Doblo' Fiat 7 posti – targato EN426DP

1 pulmino Opel Vivaro 9 posti attrezzato per trasporto carrozzina – TARGATO DP735VD

1 pulmino Opel Vivaro 9 posti – targato CY535EF

Ed eventuali ulteriori mezzi.

Sono a carico della AFFIDATARIO: manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, le revisioni, l'acquisto e il montaggio dei pneumatici, il rifornimento di carburante, le spese per la pulizia complessiva dei mezzi.

Sono a carico dell'Istituzione polizze di assicurazione per veicoli a motore e bolli.

Paragrafo 7 – Importi del servizio

Per le attività oggetto della presente convenzione l'Istituzione si impegna al pagamento onnicomprensivo di € 40.000,00 ANNUALI, per un importo complessivo di €. 140.000,00 (centoquarantamila/00) per le attività/servizi svolti dall'AFFIDATARIO comprese le spese relative alla copertura assicurativa dei volontari.

I pagamenti sono effettuati con scadenza trimestrale posticipata.

A fine anno dovrà essere presentata relazione sull'attività svolta. Alla Istituzione è affidato il compito di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività relazionata.

Le somme sopra richiamate sono esenti da IVA, per effetto dell'ex art. 10 del DPR 633/1972 - prestazioni socio-sanitarie in comunità e simili in favore degli anziani rese da enti aventi finalità di assistenza sociale e da onlus (N.27ter.,

Paragrafo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/07/2016 al 31/12/2019.**

Paragrafo 9 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione

L'Istituzione assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'AFFIDATARIO attraverso la verifica quadrimestrale del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell' L'AFFIDATARIO.

L'AFFIDATARIO è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Istituzione.

Paragrafo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, L'AFFIDATARIO assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Istituzione.

Responsabile del trattamento è L'AFFIDATARIO nella persona del Presidente pro-tempore.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore dell'Istituzione.

Il soggetto contraente:

- Dichiaro di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
- Si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari
- Si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805/2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/ servizio.
- Si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
- Si impegna a comunicare al Direttore della Istituzione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
- Si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali».
- Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- Consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di «sicurezza adottate.»

Paragrafo 11 - Risoluzione

L'Istituzione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell'AFFIDATARIO degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'AFFIDATARIO stesso fino al ricevimento della diffida.

L'AFFIDATARIO può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Istituzione degli impegni assunti .

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'AFFIDATARIO cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, l'AFFIDATARIO, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del volontariato

Paragrafo 12 - Controversie

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Foro competente è il foro di Pavia.

Paragrafo 13 - Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l' L'AFFIDATARIO

Per l'Istituzione "Il Novello"
Don Franco Comaschi

ALLEGATO 1)
NOTE INTEGRATIVE: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI
ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è il trasporto di anziani/disabili ospiti del CDI Il Novello Don Franco Comaschi. In particolare l'attività sociale sostiene la mobilità delle persone che frequentano il Centro garantendo loro lo spostamento dalle loro abitazioni al Centro e viceversa.

I destinatari sono, pertanto, gli ospiti del CDI che è accreditato per un numero massimo di 30 posti, attualmente provenienti in prevalenza dal Distretto Sociale di Pavia e da Comuni limitrofi non facenti parte del Distretto

L'attività di accompagnamento sociale è richiesto da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 18.30.

L'attività di rientro pomeridiano può essere posticipata alle ore 19.30 qualora fossero presenti ospiti che usufriscono della cena.

Gli ospiti devono essere accompagnati tra le 8,00 e le 9,30, mentre il rientro presso le proprie abitazioni deve essere organizzato tra le 17,00 e le 18,30.

E' altresì prevista la frequenza al centro di ospiti a part-time (frequenza fino a 4h al dì) che attualmente è prevista per numero 2 ospiti con i seguenti orari:

Ospiti part time	Orario entrata al CDI	Orario uscita	frequenza
Ospite 1	8.30	10.00/10.30	2 volte settimana (martedì e giovedì)
Ospite 2	14.00	18.30	Tutti i giorni da lunedì a venerdì

Le modalità relative agli orari di frequenza del CDI non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare ai fini di una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti, senza che ciò possa dare adito a richieste dell'AFFIDATARIO relative a variazione delle condizioni economiche fissate dalla convenzione.

Oltre alla normale attività di accompagnamento sono previste gite e uscite socio-ricreative mensili di una sola giornata programmata

Articolo 2 – Sistema di coordinamento

L'AFFIDATARIO si impegna ad offrire un sistema di coordinamento/segreteria che garantisca:

- ☐ servizio di segreteria come segue: n. tel. _____ da lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 11.00 – dalle 16.30 alle 19.45 per comunicazioni di presenza/assenza/modifiche orario di prelievo da casa/struttura
n. tel. _____ da lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 – n. fax _____
mail: _____ per segnalazioni varie.
- ☐ l'aggiornamento periodico di un registro dei mezzi utilizzati
- ☐ tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, le revisioni, l'acquisto e il montaggio dei pneumatici, al rifornimento di carburante, alle spese assicurative, alle spese per la pulizia complessiva dei mezzi.

Articolo 3 – Uso diligente dei mezzi

L’AFFIDATARIO dovrà accertarsi che chi si trova alla guida di un mezzo comunale:

- rispetti rigorosamente le regole del Codice della Strada vigente ed utilizzi il mezzo con responsabilità e buon senso, con l’avvertenza che le contravvenzioni causate da infrazioni al Codice della Strada saranno a carico dell’AFFIDATARIO stesso;
- non utilizzi i mezzi per scopi che non siano quelli di servizio né tanto meno per scopi personali o privati;
- non faccia salire sui mezzi persone non autorizzate dal Centro Diurno Integrato;

Qualora l’AFFIDATARIO lo ritenga necessario, ai fini di un miglioramento organizzativo del servizio, i mezzi potranno essere custoditi al di fuori della sede del Centro Diurno Integrato Il Novello sotto la responsabilità diretta dell’AFFIDATARIO stesso che dovrà rispondere per eventuali danni ed incuria.

Articolo 4 – Comunicazioni in caso di incidente

L’AFFIDATARIO dovrà comunicare tempestivamente all’Istituzione ogni caso di incidente provocato o subito, con le vetture affidate, qualunque sia la natura dell’incidente stesso, anche se in esso non vengono coinvolte persone, animali o cose.

Articolo 5 – Sanzioni e Responsabilità

Il Responsabile dell’AFFIDATARIO potrà assumere tutte le iniziative o segnalare tutti i fatti, per la successiva eventuale assunzione di provvedimenti da parte degli organi competenti, ritenute necessarie qualora si verifichi la mancata o scorretta applicazione delle norme contenute nel presente disciplinare.